

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 3 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con due reclami, rispettivamente dell'11.12.2009 e del 18.12.2009, l'istante ha richiesto all'intermediario il rimborso di € 249,00 per spese addebitate a seguito di una richiesta di trasferimento titoli, effettuata in data 4.11.2009. Nel primo reclamo la cifra indicata (€ 200,00) risultava errata.

Il cliente ha sostenuto che tali commissioni sono state abolite "grazie al decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito in Legge n. 40 del 2 aprile 2007".

La banca ha risposto in data 30 dicembre, facendo presente al cliente che l'importo contestato si riferisce a "spese per titoli esteri esposteci dalla Banca depositaria e da noi ripetute tramite la scrittura da Lei contestata".

La banca ha sostenuto, pertanto, di non aver addebitato al cliente nessun costo per il trasferimento dei titoli ad altro istituto.

In data 29 gennaio 2010, l'istante presenta ricorso all'Ombudsman Bancario che, con nota del 15 febbraio 2010 lo ha informato che la competenza sulla controversia è passata all'ABF.

Con il ricorso presentato, il ricorrente richiede "il rimborso dei costi addebitati ingiustamente (come da Legge 40 del 2.4.2007)", pari a € 249,00.

Con le controdeduzioni, pervenute in data 8.4.2010, l'intermediario ha riconfermato quanto già rappresentato al ricorrente, con la nota di risposta al reclamo.

In particolare è stato evidenziato che l'addebito contestato si riferisce ad un rimborso delle spese esposte all'intermediario da parte della Banca Depositaria, "per dei titoli che, in ragione del loro trasferimento da parte di detta banca, vengono assoggettate alle c.d. *transaction fees*, sulla base di un tariffario prestabilito".

La banca ha rilevato, infatti, che nelle comunicazioni (n. 10) inviate al cliente, è stato indicato "inequivocabilmente", che il rimborso spese addebitato era riferito alla motivazione di cui sopra.

Vengono elencate in dettaglio tali spese per un importo totale pari a € 249,00, che, secondo l'intermediario trovano "puntuale e perfetta corrispondenza nelle relative voci indicate nel documento di sintesi" della Banca Depositaria.

Da un punto di vista giuridico, è stato, inoltre, rilevato che, in una nota di chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del 21.2.2007, in merito all'applicazione dell'art. 10 della Legge 4.8.2006 n. 248, viene espressamente indicato che la richiesta di rimborso ai clienti per eventuali spese sostenute dall'intermediario per servizi aggiuntivi, richiedenti l'intervento di un soggetto terzo, non risulta in contrasto con il divieto di applicazione di spese di chiusura, a condizione che tali spese siano opportunamente indicate nel contratto e nella documentazione di trasparenza.

Tale informativa risulterebbe nel foglio informativo, a disposizione della clientela, relativo al contratto di Deposito a Custodia ed Amministrazione di Strumenti Finanziari.

Alla luce di quanto sopra, viene richiesto al Collegio dell'ABF la reiezione del ricorso presentato.

In data 13.4.2010, tramite posta elettronica, sono state trasmesse al ricorrente le controdeduzioni dell'intermediario.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 3 giugno 2010.

Ai fini dell'esame della controversia sottoposta all'Arbitro Bancario Finanziario, va analizzata – nel presupposto che il trasferimento dei titoli si sia accompagnato alla chiusura del rapporto di deposito – la questione dell'applicazione all'operazione "trasferimento di titoli" della normativa dettata dall'art. 10, comma 2, del D.L. n. 223/2006 (cd. decreto Bersani), convertito con legge n. 246/2006.

La disposizione di cui all'art. 10, comma 2, del D.L. n. 223/2006, come modificata in sede di conversione dalla legge n. 246/2006, prevede che, nei contratti di durata, il cliente ha - "in ogni caso" - sempre facoltà di recedere senza penalità e spese di chiusura.

Nell'intento di risolvere talune dispute interpretative sorte sui limiti di applicabilità della norma, la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2007 ha precisato che il divieto di applicare spese di chiusura riguarda anche *"quelle relative a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente alla banca in occasione dell'estinzione del rapporto (es. trasferimento dei titoli presso altro intermediario). Non contrasta peraltro con il divieto in esame la richiesta ai clienti di un rimborso delle spese sostenute dall'intermediario in relazione ad un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate dal contratto e nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente (es. documento di sintesi)"*.

Ciò chiarito – ed essendo pacifico il fatto dell'esistenza di un contratto di deposito – deve rilevarsi che, secondo precedenti pronunce emanate in sede di ADR, *"il divieto posto dall'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel testo introdotto dalla legge 12 agosto 2006) di applicare le spese relative a servizi aggiuntivi, come quelle per il trasferimento dei titoli, presuppone la contestuale estinzione del rapporto, stante la ratio normativa volta a garantire la concorrenza fra gli intermediari; di conseguenza, tali spese sono dovute laddove il trasferimento si configuri come operazione autonoma e, comunque, svincolata dalla chiusura del relativo dossier"* (Pronunce Ombudsman, decisione n. 1617/2007).

Orbene, nel caso che ne occupa, non appare in alcun modo dimostrato che il trasferimento in questione sia funzionalmente e formalmente collegato all'estinzione del deposito; anzi, dalla documentazione in atti sembrerebbe emergere proprio il contrario.

Ciò chiarito, rimane comunque da esaminare la correttezza dell'operato dell'intermediario in merito all'applicazione delle spese di trasferimento, ancorché reclamate da un terzo.



A questo proposito non può non rilevarsi che il foglio informativo relativo al contratto di Deposito a Custodia ed Amministrazione di Strumenti Finanziari, allegato alle controdeduzioni, indica, nella sezione Condizioni Economiche, che non sono previste spese per il trasferimento titoli ad altro intermediario. Viene, altresì, specificato che “Sono a carico del depositante eventuali spese vive reclamate da controparte”.

Tale foglio risulta in vigore alla data del 31.12.2009, mentre le contabili delle operazioni di trasferimento dei diversi titoli risultano datate 25.11.2009 (nelle stesse viene indicato che “Il rimborso spese è riferito alle spese sostenute ...[dalla Banca] a fronte del trasferimento dei titoli presso altro intermediario”).

A ciò deve aggiungersi che la convenuta non ha allegato alcuna documentazione comprovante gli addebiti richiesti dalla Banca Depositaria e che il “tariffario” delle c.d. *transaction fees* non risulta sottoscritto dal cliente, né viene richiamato nella documentazione di trasparenza prodotta.

Ebbene, le argomentazioni sviluppate dall’intermediario a sostegno della legittimità del proprio operato non appaiono, per i motivi appena esposti, adeguatamente documentate, elemento che induce questo Collegio a concludere sia per l’inopponibilità al cliente della clausola relativa alle spese *de quibus* sia nel senso che difetta in atti qualsiasi idonea documentazione sufficiente a comprovare che la banca abbia concretamente corrisposto al terzo le somme successivamente addebitate al ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 249,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO